

Mss. Castellani 2 (14)

Firenze, paulo post 11 agosto 1572.

Cart. (filigrane: ff. 1-26, *Agneau pascal*, vagamente simile a BRIQUET 50; ff. 27-49, *Ange*, vagamente simile a BRIQUET 673); ff. 49, bianchi i ff. 24v-26v e 30r-49v. Cartulazione coeva al testo a inchiostro nell'angolo superiore destro fino a f. 26, proseguita fino alla fine del codice da mano recente a lapis.

Fasc. 1⁸, 2⁴, 3⁸, 4⁶, 5-7⁸; richiami assenti; in-4°. L'ultimo foglio del fasc. 7, solidale con f. 43, è incollato al quadrante posteriore e funge da controguardia; tracce di asportazioni di fogli in principio.

Mm. 215 × 147. Tracciata solo squadratura verticale di mm. 36 [73] 38 (f. 19r) ai ff. 1-26^a. Squadratura a piombo; rr. 0 / ll. 18 (f. 19r: ff. 1-26). Rigatura assente; rr. 0 / ll. 26 (f. 28r: ff. 27-29).

Due mani: mano A (ff. 1-24r); mano B, di poco recenziore (ff. 27r-29v).

Legatura di età moderna in pergamena floscia, con due legacci in stoffa lungo il taglio anteriore; sul piatto anteriore a lapis la segnatura «Mss. 14».

- ff. 1r-24r. Ricrescimenti alle condennazioni
f. 1r. «Jesus Maria. Le Condennationi fatte da' Signori Otto hanno li appiè ricrescimenti, et prima:»
f. 1r. INC. «A tutte le condennationi fatte da' detti Signori Otto s'aggiugne »
f. 24r. EXPL. «Alle Murate il terzo / Alle Conventrite il terzo / All'Innocenti il terzo»
- ff. 27r-29v. Testo della legge *Cum fuerit assertum* del 1 ottobre 1423
f. 27r. «Lex 'Cum fuerit assertum' de die prima octobris 1423 obtenta, et facta per Dominos Priores, et Vexilliferum Iustitię et Gonfalonieros societatis populi et duodecim viros Communis Florentię secundum ordinamenta dicti Communis»
f. 27r. INC. «Cum fuerit assertum infrascriptos Vicarios, et alios Officiales»
f. 29v. EXPL. «Capitanus Campilię Marittimę Pisanę»

Possessori: acquistato da Arrigo Castellani presso l'antiquario Gozzini di Firenze il 28 dicembre 1978 (nel margine superiore sinistro di f. 1r, di mano di Castellani, nota a lapis «28/12/1978 / A.C. / (Gozzini, / i03)»). Donato dagli eredi Castellani all'Accademia della Crusca il 20 maggio 2016.

Segnatura Castellani: Mss. 14.

Questo volume registra i ricrescimenti alle condennazioni, cioè gli aumenti stabiliti per gli importi delle pene pecuniarie, somme supplementari perlopiù impiegate come capisoldi e rigaglie, cioè destinate a essere trattenute dagli esattori o a essere devolute ad altri magistrati e istituzioni. Per ognuna delle magistrature del Granducato, si elencano separatamente i ricrescimenti previsti alla 'sorte', cioè all'importo dell'ammenda, delle condanne da loro comminate (f. 1r «Le Condennationi fatte da' Signori Otto [= gli Otto di Guardia e Balìa] hanno li appiè Ricrescimenti»; f. 10v «Le Condennationi de' Maestri del Sale hanno li appresso Ricrescimenti», etc.). Alcuni ricordi e aggiornamenti a ff. 22r-23r, contestuali allo strato 'principale' della stesura, datati 26 Settembre 1570, 25 Agosto 1571, 11 Agosto 1572, ancorano a quest'ultimo riferimento il termine *post quem* della datazione del manoscritto. A ff. 27r-29v è riportato d'altra mano il testo delle legge *Cum fuerit assertum* del 1 ottobre 1423, con la quale si stabiliva la riduzione del 50% della pena per il reo che ottenesse tramite transazione privata la pace della parte offesa.

Il testo della legge *Cum fuerit assertum* è edito in: *Legislazione toscana* raccolta e illustrata da LORENZO CANTINI, Firenze, Fantosini, 1800, II pp. 43-47, a commento di una legge del 1548 che apporta a quella alcune modifiche.

^a Ma la disposizione del testo perlopiù non rientra nelle rettrici verticali, e prosegue fino alla fine del foglio lungo il margine destro.